

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1468

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

**col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

*(V. Stampato Camera n. 2577)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
15 dicembre 1988*

---

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia firmato il 14 novembre 1957

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia firmato il 14 novembre 1957.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere della sua entrata in vigore in conformità al disposto di cui all'articolo 9 dell'accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER IL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DI SICUREZZA SOCIALE AI SENSI DEL PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO GENERALE ANNESSO ALLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA FIRMATA IL 14 NOVEMBRE 1957

In applicazione dell'art.5 del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 (nel testo "Trattato di Osimo"), e con riferimento al punto 1 del Protocollo Generale annesso alla Convenzione di Sicurezza Sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmato il 14 novembre 1957, le Parti contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

### Articolo 1

Le disposizioni della Convenzione per la sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 14 novembre 1957 e le disposizioni dell'Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione si applicano sia ai lavoratori italiani che jugoslavi e ai loro superstiti per quanto concerne i diritti derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5 ottobre 1956 nei territori considerati nel punto 1 del predetto Protocollo generale.

### Articolo 2

Gli oneri derivanti dai periodi di assicurazione effettuati nel territorio di cui al punto 1 del Protocollo generale, anteriormente al 5 ottobre 1956, dalle persone che siano in possesso della cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 nonché dalle persone che si sono avvalse della facoltà di trasferirsi in territorio italiano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo, saranno assunti dagli Istituti assicuratori italiani.

### Articolo 3

Gli oneri derivanti dai periodi di assicurazione effettuati nel territorio di cui al punto 1 del Protocollo generale, anteriormente al 5 ottobre 1956, dalle persone che siano in possesso della cittadinanza jugoslava alla data del 3 aprile 1977 nonché dalle persone che si sono avvalse della facoltà di trasferirsi in territorio jugoslavo ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo, saranno assunti dagli Istituti assicuratori jugoslavi.

### Articolo 4

Gli Istituti assicuratori jugoslavi cesseranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il pagamento delle prestazioni corrispondenti a periodi assicurativi effettuati dal 1° maggio 1945 al 4 ottobre 1956 dalle persone che, alla data del 3 aprile 1977 siano cittadini italiani, nonché dalle persone che si sono avvalse della facoltà di trasferirsi in territorio italiano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo.

### Articolo 5

Gli Istituti assicuratori italiani cesseranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il pagamento delle prestazioni corrispondenti a periodi assicurativi effettuati anteriormente al 1° maggio 1945 dalle persone che, alla data del 3 aprile 1977 siano cittadini jugoslavi nonché dalle persone che si sono avvalse della facoltà di trasferirsi in territorio jugoslavo ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo.

### Articolo 6

Le prestazioni spettanti in virtù del presente Accordo non sono corrisposte per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

### Articolo 7

Le Parti contraenti convengono di rinunciare a qualunque forma di rimborso che potrebbe derivare dall'applicazione del presente Accordo.

### Articolo 8

Il presente Accordo costituirà parte integrante della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali firmata a Roma il 14 novembre 1957.

### Articolo 9

Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa la validità dell'Accordo Amministrativo del 7 dicembre 1977 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per l'applicazione dell'allegato IX annesso al Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Il presente Accordo sarà ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a .....Belgrado..... il .....14 Ottobre 1986..... in due originali, in lingua italiana e in lingua serbo-croata, i cui testi fanno egualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

Per il Governo della  
Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia